



OSSERVATORIO NORMATIVO - IV TRIMESTRE 2023

(a cura di Anna SCIACCA)

I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. Il **d. lgs. 7 dicembre 2023, n. 205**, che si adatta alle disposizioni del Regolamento UE n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 riguardanti la **protezione degli animali durante l'abbattimento**, è entrato in vigore il 7 gennaio 2024.

Il decreto si conforma anche all'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127, sul **divieto di abbattimento selettivo dei pulcini** di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento per la produzione di uova non destinate alla cova. Quest'ultimo divieto sarà effettivo dal 26 dicembre 2026, ma con alcune eccezioni previste dall'art. 3 comma 2 del decreto in questione.

Il provvedimento contiene anche disposizioni in materia di reinserimento o utilizzo dei pulcini maschi, nonché norme in materia di vigilanza sugli incubatoi e accertamento degli illeciti.

2. La **legge del 15 dicembre 2023**, n. 191, entrata in vigore il 17 dicembre, converte, con modifiche, il d. l. 18 ottobre 2023, n. 145, noto come "**Decreto Fiscale**", che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale a favore degli enti territoriali, per la tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

L'art. 8-*quater* del decreto in questione modifica l'art. 258 del d. lgs. 152/2006, riguardante le sanzioni legate al **mancato adempimento degli obblighi documentali relativi alla gestione dei rifiuti**, come la presentazione del MUD, la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari.

Questa norma è stata in parte riscritta dal d. lgs. 116/2020 – entrato in vigore il **26 settembre 2020**, - riguardo all'applicazione del **cumulo giuridico alle sanzioni amministrative**: “9. *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo*”. Pertanto, chi con una sola azione viola diverse disposizioni su tenuta dei registri e formulario o commette più violazioni della stessa norma è punito con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio, anziché con la somma delle sanzioni per ogni violazione commessa.

La legge di conversione ha introdotto il comma 9-*bis* all'art. 258, precisando che il cumulo giuridico si applica a **tutte le violazioni** in materia di registri e formulari commesse **anche prima del 26 settembre 2020**, purché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.



3. Il d. lgs. 30 dicembre 2023, n. 215, che tratta delle disposizioni urgenti in materia di **termini normativi**, all'art. 12 introduce una **serie di proroghe** di termini relativi a materie di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Tra le principali proroghe, si evidenziano: 1) il termine per l'adozione dei decreti ministeriali finalizzati alla ricognizione e ripermimetrazione dei **siti contaminati** attualmente classificati di **interesse nazionale ai fini della bonifica**, prorogato al 1° gennaio 2025; 2) il termine entro il quale le Regioni e le province autonome territorialmente competenti devono **autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue** depurate prodotte dagli impianti di depurazione, prorogato al 30 giugno 2024, al fine di affrontare la crisi idrica.

Inoltre, si segnala una nuova proroga rispetto al Decreto Milleproroghe dell'anno precedente, che riguarda **l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale**. I termini per l'adeguamento delle autorizzazioni ai contenuti del D.M. 152/22 saranno prorogati di altri 6 mesi, fino al 4 novembre 2024, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento *end of waste* sui rifiuti da costruzione e demolizione.

4. A partire dall'8 febbraio 2024 entra in vigore la **legge 22 gennaio 2024, n. 6**, recante «**Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale».

La legge introduce delle sanzioni amministrative, che si aggiungono alle sanzioni penali già stabilite dalla normativa esistente. In particolare, si aggiunge una **sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro** per chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili beni paesaggistici, sia di proprietà propria che altrui. Per chi deturpi o imbratti beni paesaggistici, la sanzione è più meno severa e ricompresa tra i **10.000 e i 40.000 euro**.

Restano **invariate le sanzioni penali** stabilite all'articolo 518-*duodecies* c.p., che disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'art. 518-*terdecies* c.p., che definisce il reato di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La nuova normativa stabilisce, inoltre, che, se l'autore ha già subito una sanzione amministrativa o penale per lo stesso fatto, la nuova sanzione pecuniaria sarà calcolata tenendo conto di quella già pagata.

Infine, sono aumentate le pene per il reato di **danneggiamento** di cui all'art. 635 c.p. per chi commette il reato in occasione di manifestazioni pubbliche, e per il reato di **deturpamento e imbrattamento** di cose altrui.

II) NORMATIVA UE

1. Il 16 novembre 2023, i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sul testo della **Direttiva sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto**



penale, che dovrebbe sostituire la Direttiva 99/2008. La proposta è determinata dalla preoccupazione mostrata dalle istituzioni UE per **l'aumento dei reati ambientali**, che minano l'efficacia della legislazione ambientale UE e necessitano di una risposta appropriata ed efficace, che spesso richiede meccanismi di cooperazione transfrontaliera. L'obiettivo perseguito è quindi l'aumento dell'effetto deterrente e il miglioramento delle attività di rilevamento, indagine e perseguimento dei reati ambientali.

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato di **ampliare il numero di reati** previsti da 9 a 18, al fine di includere anche altre azioni dannose per l'ambiente. Tra i nuovi reati vi sono il **traffico di legname**, responsabile della deforestazione in alcune parti del mondo, il **riciclaggio illegale di componenti inquinanti delle navi** e gravi violazioni della legislazione sulle **sostanze chimiche**.

Inoltre, è stata stabilita una clausola relativa ai "**reati qualificati**": i reati intenzionali contemplati dalla direttiva sono considerati qualificati se provocano distruzione, danni irreversibili o diffusi e rilevanti, danni duraturi o danni a ecosistemi di considerevole valore ambientale o dimensioni, o a habitat naturali all'interno di siti protetti, o alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.

Per le **persone fisiche** che commettono uno dei reati contemplati dalla direttiva, il testo stabilisce le seguenti sanzioni: 1) per i **reati dolosi** che provocano il **decesso** di persone, una pena massima di almeno **10 anni** di reclusione; 2) per i **reati qualificati** che causano **risultati catastrofici**, una pena massima di almeno **8 anni** di reclusione; 3) per i reati commessi quanto meno per **grave negligenza** che provocano il **decesso** di persone, una pena massima di almeno **5 anni** di reclusione; 4) per **altri reati dolosi** inclusi nella normativa, una pena massima di almeno **5 anni** o almeno **3 anni** di reclusione.

Nel caso delle **persone giuridiche**, la direttiva prevede: 1) per i **reati più gravi**, una sanzione pecuniaria pari ad almeno il **5% del fatturato mondiale** totale della persona giuridica o, in alternativa, a **40 milioni** di euro; 2) per **tutti gli altri reati**, una sanzione pecuniaria massima pari ad almeno il **3% del fatturato mondiale** totale della persona giuridica o, in alternativa, a **24 milioni** di euro.

I trasgressori possono anche incorrere in **altre sanzioni**, come l'imposizione dell'obbligo di ripristinare l'ambiente o di compensare i costi connessi ai danni, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.

Il testo della proposta intende assicurare sostegno a chiunque denunci un illecito ambientale; inoltre, si insiste affinché giudici, pubblici ministeri, polizia e altro personale giudiziario seguano una **formazione periodica specializzata**, nonché affinché gli Stati membri organizzino campagne di sensibilizzazione per ridurre la criminalità ambientale.

Nei casi transfrontalieri, le autorità nazionali saranno tenute a **cooperare** tra loro e con altri organismi competenti, quali Eurojust, Europol o la Procura europea. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a elaborare strategie nazionali per combattere la criminalità ambientale e a raccogliere i relativi dati statistici, mentre la Commissione europea dovrà aggiornare regolarmente l'elenco dei



reati.

L'accordo deve ancora essere confermato dalle due istituzioni prima che si possa passare alla procedura di adozione formale.

2. Il 17 gennaio 2024, il Parlamento dell'Unione Europea ha approvato la bozza di Direttiva condivisa con il Consiglio che riscrive la normativa dell'UE sulle **pratiche commerciali sleali**, includendo anche le asserzioni ambientali ingannevoli, comunemente note come "**greenwashing**". Il testo licenziato formalizza l'accordo provvisorio raggiunto nel settembre 2023 con il Consiglio dell'UE, che ora deve ratificarne l'approvazione.

L'obiettivo generale della direttiva è quello di agevolare la transizione verde e promuovere modelli di consumo più sostenibili. La proposta apporta modifiche alla direttiva 2005/29/UE sulle pratiche commerciali sleali, estendendo le ipotesi vietate anche a quelle che possono trarre in inganno il consumatore riguardo alle **caratteristiche ambientali** dei prodotti.

Tra le pratiche commerciali "in ogni caso sleali" vi sono l'esposizione da parte delle imprese di **marchi di sostenibilità non certificati** e l'uso di asserzioni ambientali generiche, come "rispettoso dell'ambiente". Inoltre, la proposta vieta le informazioni ingannevoli relative alla "**circularità**" dei prodotti, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità.